## CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861

50 centesimi per i bastimenti di portata inferiore alle 30 tonnellate.

PRESEDENTE. Il deputato Biancheri propone all'articolo 10 il seguente emendamento:

« Per ogni patente di sanità rilasciata a bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di centesimi 50 per ogni bastimento di portata inferiore alle 30 tonnellate, e di lire 2 per ogni portata maggiore. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo così emendato.

(È approvato.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti articoli):

- « Art. 11. Le visite dei medici di sanità nei lazzaretti ed altri stabilimenti sanitari sono gratuite.
- « Art. 12. I poveri sono mantenuti nei lazzaretti e curati, se infermi, a spese del Governo.
- « Art. 13. La presente legge sarà posta in vigore dal 1º luglio 1861.
- « Da quel giorno avrà piena ed intera esecuzione in tutte le provincie del regno la legge penale in materia di sanità marittima in data 31 luglio 1859.
- « Art. 14. Per l'applicazione di detta legge nella Toscana viene stabilita la seguente corrispondenza nelle pene:
- « A vece della reclusione si applicherà la pena della casa di forza.
- « Quando è comminata la pena del carcere e della multa si applicheranno le corrispondenti pene del carcere e della multa in quantità non inferiori la prima a sei giorni e la seconda a lire cinquant'una.
  - « La multa potrà estendersi a lire tre mila.
- « Quando invece sono applicate le pene di *polizia* s'infliggeranno le pene o del *carcere* o della *multa*, estensibili a cinque giorni il primo ed a cinquanta lire la seconda.
- « Inoltre, all'articolo 26 di detta legge, alle parole: di cui all'articolo 44 del Codice di procedura criminale, s'intenderanno sostituite le seguenti: di polizia giudiziaria, ed all'articolo 28, invece delle parole: il commissario di sanità del porto di Genova e i consoli di marina nelle altre direzioni marittime, s'intenderanno pure sostituite le seguenti: i commissari di sanità, ed in loro mancanza i consoli di marina...
- « Art. 13. Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.
- « Art. 16. Sono soppresse le attribuzioni che in fatto di sanità marittima erano finora di competenza dei magistrati supremi di salute in Napoli e in Palermo, e vengono soppresse le deputazioni di sanità esistenti lungo il litorale delle provincie meridionali del regno.
- « Art. 17. È abolita la tassa a carico dei bastimenti sottoposti a quarantena, quella per alloggio ed uso di suppellettili

nei lazzaretti, quella sopra le mercanzie deposte e disinfettate nei lazzaretti od altri stabilimenti quarantenari, ed ogni altra tassa, diritto o provento, che sotto qualsiasi denominazione sono ora percepiti a titolo sanitario, tanto a favore dell'erario, che dei pubblici funzionari.

« Art. 18. Sono abrogate tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e disposizioni di qualsiasi forma attualmente in vigore nelle varie provincie del regno in materia di sanità marittima, tranne la convenzione ed il regolamento citati all'articolo primo, e la legge penale citata all'articolo 13 della presente. »

Si procederà ora allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

nisuitamento	ae	ıa	VOL	1210	me	•		
Presenti e votanti								205
Maggioranza								103
Voti favorevoli.						202		
Voti contrari .			• ^-		,		3	
(La Camera approva.)								

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTI-TUZIONE DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUB-BLICO ITALIANO.

PASINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione del progetto di legge sulla formazione del Gran Libro del debito pubblico.

## RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CON-CESSIONE DELLA FERROVIA ARETINA.

**VALERIO**, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge relativo alla concessione della ferrovia aretina.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite

La seduta è levata alle ore 5.

## Ordine del giorno per la seduta di domani:

- 1º Discussione del progetto di legge per l'abolizione dei dazi differenziali di entrata cui sono soggetti i liquidi compresi nella prima categoria della tariffa doganale;
- 2º Discussione del progetto di legge per una leva di 4500 uomini nella Sicilia;
  - 30 Relazione di petizioni.